

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni di vendita ("Condizioni Generali") prevedono i termini e le condizioni generali che regolano qualsiasi vendita da effettuarsi da IPS Industrial Packaging Solution S.r.l., con sede legale in Via Cannola al Trivio 28, 80141 Napoli - Italia, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 08113611217 (il "Venditore"), in virtù di un contratto di fornitura oppure di un'offerta di vendita (il "Contratto di Fornitura" e, unitamente alle Condizioni Generali, il "Contratto") e accettate da un acquirente (l'"Acquirente") tramite ordine di acquisto in qualsivoglia modo comunicato ("Ordine d'Acquisto"). Sia il Venditore che l'Acquirente sono qui di seguito denominati singolarmente una "Parte" e congiuntamente le "Parti".

1. OGGETTO

1.1 Il Venditore conviene di vendere e l'Acquirente conviene di acquistare i materiali indicati nel Contratto di Fornitura (i "Materiali").

1.2 Eventuali modifiche alle presenti Condizioni Generali possono solo essere previste nel Contratto di Fornitura.

2. TITOLARITÀ, RISERVA DI PROPRIETÀ E RISCHIO

2.1 Il Venditore mantiene la titolarità dei Materiali consegnati fino alla piena esecuzione di tutti i diritti che pertengono al Venditore sulla base delle relazioni commerciali attuali e future.

2.2 Nella misura in cui sono necessari lavori di manutenzione e ispezione dei Materiali per i quali il Venditore ha conservato la titolarità, l'Acquirente deve eseguire tali lavori puntualmente e a proprie spese.

2.3 L'Acquirente ha il diritto di elaborare i Materiali o di collegarli con altri prodotti nel corso della propria attività. A garanzia dei diritti del Venditore di cui all'Articolo 2.1, il Venditore acquisterà la proprietà dei Materiali creati a seguito di tale elaborazione o collegamento. L'Acquirente trasferisce sin d'ora tale proprietà al Venditore. Quale obbligo contrattuale accessorio, l'Acquirente dovrà gratuitamente conservare i prodotti (semilavorati) per i quali il Venditore ha mantenuto la titolarità. L'ammontare della quota di proprietà del Venditore è determinato dal rapporto tra il valore del Materiale (calcolato in base all'importo finale della fattura IVA inclusa) e il valore del bene (semilavorato) creato mediante elaborazione o collegamento al momento di tale elaborazione o collegamento.

2.4 L'Acquirente ha il diritto di vendere la merce nel corso della propria attività dietro pagamento in contanti o con riserva di proprietà. L'Acquirente cede sin d'ora al Venditore tutti i diritti, congiuntamente a tutti i diritti accessori, che pertengono all'Acquirente in virtù dell'ulteriore vendita dei Materiali del Venditore. I diritti ceduti fungono da garanzia per i diritti di cui all'Articolo 2.1. I diritti dell'Acquirente di cui al presente Articolo 2.4 verranno meno se l'Acquirente non adempie ai propri obblighi di pagamento nei confronti del Venditore, se presenta istanza per procedure concorsuali o procedimenti simili oppure se la posizione patrimoniale dell'Acquirente dovesse sensibilmente peggiorare o minacciare di peggiorare o se l'Acquirente diventasse insolvente o sovra-indebitato.

2.5 Su richiesta del Venditore, l'Acquirente informerà immediatamente per iscritto il Venditore in merito alla quota parte dei beni (cui il Venditore ha mantenuto la titolarità o la proprietà) che sono stati venduti ed ai diritti che spettano all'Acquirente in forza di tale vendita e rilascerà al Venditore atti autenticati a spese dell'Acquirente relativi alla cessione di tali diritti.

2.6 L'Acquirente non ha il diritto di effettuare altre cessioni di beni per cui il Venditore ha mantenuto la titolarità o la proprietà dei diritti già ceduti al Venditore.

L'Acquirente deve informare immediatamente il Venditore in merito a qualsivoglia pregiudizio o altro impedimento relativo ai diritti sui beni o ai diritti propri del Venditore, in tutto o in parte. L'Acquirente dovrà farsi carico di tutti i costi che devono essere sostenuti al fine di annullare qualsiasi pregiudizio alla riserva di proprietà o alle garanzie del Venditore da parte di terzi e di ricreare la merce nella misura in cui è impossibile recuperarla da terzi.

2.7 Il rischio passerà in capo all'Acquirente all'atto della consegna dei Materiali allo spedizioniere.

3. RECLAMI

3.1 I Materiali sono consegnati all'Acquirente insieme ad apposita informativa relativa alle raccomandazioni per una corretta conservazione. Nessun reclamo potrà essere comunicato al Venditore qualora le condizioni riepilogate nella suddetta informativa non siano rispettate da parte dell'Acquirente. L'eventuale reclamo deve essere redatto secondo le previsioni contenute nell'"Avviso pratico per i clienti".

3.2 Reclami in merito alla qualità e/o eventuali differenze di peso saranno comunicate al Venditore per iscritto, per posta o per fax, in conformità con le condizioni di cui all'Articolo 9 delle presenti Condizioni Generali, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal momento in cui l'Acquirente viene a conoscenza del danno o dell'incongruenza.

3.3 In caso di danno manifesto e/o evidente (vale a dire qualora l'imballaggio o la scatola si presentino danneggiati) e/o in caso di discrepanze di peso, l'Acquirente lo comunicherà al Venditore per iscritto, specificando il reclamo nella bolla di consegna ricevuta al momento della consegna ("Bolla di Consegna"), che dovrà anche essere controfirmata dallo spedizioniere che effettua la consegna del materiale. In caso di discrepanze nel peso, la comunicazione dell'Acquirente dovrà anche contenere dettagli completi dei protocolli di peso, evidenziando anche come sia stata garantita la calibrazione dell'impianto di pesatura. Il Venditore avrà il diritto di richiedere che il materiale venga pesato di nuovo alla presenza del proprio rappresentante all'uopo nominato.

3.4 Qualora sia stato presentato dall'Acquirente un reclamo in merito alla qualità entro i tempi sopra indicati, il Venditore avrà il diritto di richiedere l'ispezione, la campionatura e l'assunzione di un saggio del materiale in questione.

3.5 In ogni caso, qualsiasi reclamo dovrà essere consegnato al Venditore per iscritto in base alla disposizione che precede entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei Materiali, risultante dalla Bolla di Consegna. Qualora tale termine non venisse rispettato dall'Acquirente, quest'ultimo non avrà altri diritti da rivendicare nei confronti del Venditore. Nell'ipotesi in cui tra l'Acquirente e il Venditore sia sottoscritto un contratto di gestione in conto deposito, qualsiasi reclamo dovrà essere consegnato al Venditore entro 8 giorni dalla scoperta e comunque non oltre 60 giorni dalla data in cui è emessa la fattura relativa ai Materiali prelevati dal deposito in conto gestione e rispetto ai quali si consegna il reclamo al Venditore.

3.6 Il Venditore potrà, a sua discrezione, decidere di (i) sostituire i Materiali non conformi o danneggiati con nuovi Materiali ovvero (ii) rispettivamente rimborsare o annullare qualsiasi somma pagata o dovuta dall'Acquirente in relazione ai Materiali difettosi o danneggiati. Il Venditore potrà rifiutare di accettare i Materiali che sono restituiti senza il preventivo consenso scritto, anche se tali Materiali non sono danneggiati e sono accompagnati da tutti i documenti richiesti dalla legge.

3.7 Eventuali Materiali per i quali l'Acquirente intenda presentare un reclamo devono essere mantenuti intatti, non utilizzati e depositati in un magazzino coperto fino a quando non sarà stata completata l'ispezione di cui sopra. Il Venditore avrà il diritto di respingere eventuali reclami per Materiali consegnati ai sensi del presente Contratto che siano stati già consumati/usati dall'Acquirente o da terzi. Qualora il Venditore scelga di sostituire i Materiali non conformi o danneggiati con nuovi Materiali, i Materiali non conformi o danneggiati - secondo quanto applicabile - rimarranno ovvero diventeranno di proprietà del Venditore.

3.8 In caso di reclamo l'Acquirente non avrà il diritto di sospendere l'eventuale pagamento dovuto al Venditore.

3.9 A seguito dell'esecuzione delle obbligazioni da parte del Venditore ai sensi del precedente Articolo 3.5, il reclamo sarà chiuso e l'acquirente non avrà nulla a pretendere dal Venditore al riguardo.

4. FORZA MAGGIORE

4.1 Nessuna delle Parti del Contratto sarà responsabile dell'eventuale ritardo nell'esecuzione ovvero della mancata esecuzione delle proprie obbligazioni (salvo nel caso di ritardo nel pagamento oppure di mancato pagamento di denaro dovuto) a causa di eventi di Forza Maggiore, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo, calamità naturali; guerra, blocco, rivoluzione, ribellione, sommossa civile; sciopero, serrata; esplosione, incendio, alluvione, tempesta, terremoto; atti, regolamenti, leggi o ordini di qualsiasi Governo o Organo Pubblico che non siano la conseguenza di atti o omissioni da parte del Venditore e/o dell'Acquirente, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo il divieto di esportazione o importazione di merci; e qualsiasi altra causa o altre cause che sfuggano al ragionevole controllo del Venditore e/o del fornitore del Venditore, e/o dell'Acquirente, indipendentemente da se siano simili o meno alle cause sopra elencate. La mancata consegna ovvero la mancata accettazione della consegna in tutto o in parte a causa del verificarsi di un evento di Forza Maggiore non costituirà un inadempimento ai sensi del presente Contratto né assoggetterà l'una o l'altra Parte a responsabilità per l'eventuale perdita o danno che ne deriverà.

4.2 Entrambe le Parti convengono che faranno rispettivamente del loro ragionevole meglio per rimediare a qualsiasi evento di Forza Maggiore nella misura che sia ragionevolmente possibile farlo.

4.3 Qualsiasi Evento di Forza Maggiore prorogherà qualsiasi termine rilevante del presente Contratto per la durata dell'evento di Forza Maggiore, mentre l'ammontare del Materiale consegnato ai sensi del Contratto non sarà modificato.

5. PAGAMENTO

5.1 Il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dalla consegna dei Materiali o secondo i termini stabiliti nel Contratto di fornitura.

5.2 Il pagamento sarà effettuato esente da compensazione, domanda riconvenzionale o deduzione.

5.3 Il Venditore potrà addebitare all'Acquirente interessi per ritardato pagamento su qualsiasi somma non pagata del corrispettivo indicato nell'Ordine d'Acquisto dalla data di scadenza fino al ricevimento del pagamento, calcolato in base al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002.

6. DIVIETO DI CESSIONE

6.1 Nessuna delle Parti cederà il Contratto o eventuali diritti né delegherà, in tutto o in parte, eventuali compiti ai sensi del Contratto - se non a un soggetto controllato da ovvero che controlli la Parte ovvero sotto il comune controllo con la Parte - senza il preventivo consenso dell'altra Parte, il quale consenso non sarà irragionevolmente negato.

6.2 Il Venditore avrà in ogni caso il diritto di concedere in garanzia ovvero di cedere a un istituto finanziario qualsiasi dei propri diritti ai sensi del presente Contratto.

7. CLAUSOLA RELATIVA A CAMBIAMENTI RILEVANTI

7.1 Qualora l'Acquirente ometta di effettuare al Venditore qualsiasi pagamento che sia dovuto ai sensi del Contratto, ovvero in caso di circostanze che, secondo il ragionevole giudizio del Venditore, potranno avere un effetto negativo rilevante sulla solvibilità dell'Acquirente e/o la capacità dell'Acquirente di adempiere alle proprie obbligazioni in generale o semplicemente ai sensi del presente Contratto, il Venditore potrà a sua assoluta discrezione, dietro comunicazione scritta all'Acquirente, (a) risolvere il Contratto, oppure (b) sospendere o posticipare l'esecuzione del Contratto oppure di qualsiasi Contratto con l'Acquirente, e l'Acquirente diventerà responsabile del pagamento di tutti i costi, passività e spese sostenuti dal Venditore a causa dell'esercizio da parte dello stesso del proprio diritto ai sensi del presente Contratto. L'eventuale esercizio da parte del Venditore dei propri diritti ai sensi della presente clausola non pregiudicherà altri diritti o rimedi disponibili al Venditore ai sensi del presente Contratto o altrimenti.

8. RISERVATEZZA

8.1 I termini e le condizioni del Contratto sono di natura riservata. Ogni Parte e i dipendenti, consulenti e appaltatori di ogni Parte non riveleranno a terzi tali informazioni, e non trasmetteranno eventuali copie del presente Contratto e di tutti i documenti e non effettueranno altre forme di comunicazione che sia necessario fare ai sensi del presente Contratto, ovvero in relazione al presente Contratto salvo nei casi seguenti:

(i) quando sia convenuto di comune accordo tra le Parti;

(ii) quando sia necessario condividere tali informazioni con gli avvocati, commercialisti, altri consulenti professionali, potenziali finanziatori, cessionari, aventi causa o successori di tale Parte;

(iii) ogniqualvolta sia richiesto da un'ordinanza di autorità governativa o giudiziaria ovvero sia necessario per una o l'altra Parte al fine di far valere legalmente i propri diritti dinanzi a un Tribunale ovvero in qualsiasi altro procedimento giudiziario o amministrativo.

9. COMUNICAZIONI

9.1 Qualsiasi comunicazione data da una delle Parti all'altra ai sensi del Contratto dovrà essere per iscritto e dovrà essere inviata per posta raccomandata o per corriere o fax o e-mail alla persona o alle persone e all'indirizzo specificati nell'Ordine d'Acquisto.

9.2 Eventuali comunicazioni avranno efficacia (a) nel caso siano inviate per posta raccomandata o corriere, al momento della prima notifica (in base alla bolla di consegna), o (b) nel caso di fax o e-mail, al momento della trasmissione ovvero nel giorno lavorativo successivo se l'ora della trasmissione risulta fuori del normale orario di lavoro nel luogo di ricevimento.

10. LEGGE REGOLATRICE

10.1 Il Contratto, ivi compresa la clausola compromissoria di cui al successivo Articolo 11, e l'Ordine d'Acquisto saranno regolati da e interpretati in base alla legge italiana.

11. FORO COMPETENTE

11.1 Per qualsiasi controversia, contenzioso o pretesa derivante da o relativa al Contratto o all'Ordine d'Acquisto, ovvero all'inadempimento, risoluzione o invalidità del presente Contratto, sarà adito il Tribunale di Napoli.

12. DISPOSIZIONI VARIE

12.1 Il Contratto e l'Ordine d'Acquisto non costituiscono il Venditore o l'Acquirente mandatario o legale rappresentante dell'altra Parte per qualsiasi fine e non conferiscono espressamente o implicitamente al Venditore o all'Acquirente qualsiasi diritto o facoltà di assumere o creare in qualsiasi modo qualsiasi obbligazione o responsabilità per conto di o nel nome dell'altra Parte.

12.2 Qualsiasi modifica al Contratto o all'Ordine d'Acquisto sarà fatta per iscritto.

12.3 Il mancato esercizio da parte di una o dell'altra Parte di qualsiasi dei diritti previsti dal presente Contratto non costituirà una rinuncia a tali diritti.

12.4 L'invalidità di qualsiasi disposizione del Contratto non inficerà la validità di qualsiasi altra disposizione del Contratto. Le Parti con il presente contratto convengono di fare del loro meglio per modificare qualsiasi disposizione del Contratto che potrebbe altrimenti essere invalida oppure contravenire a qualsiasi legge vigente nella misura necessaria ad eliminare la causa di tale invalidità.

12.5 L'Acquirente dichiara di aver preso visione e di conoscere i principi, i valori etico-sociali e le norme di comportamento contenute nel Codice Etico e nella parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 approvato e attuato dal Venditore e disponibile sul sito aziendale. L'eventuale inosservanza da parte dell'Acquirente nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente accordo di una qualsiasi delle previsioni contenute nei predetti documenti configurerà un inadempimento grave e costituirà motivo di risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati al Venditore quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli eventualmente derivanti dall'applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo.